

Le 882

ne

NORME EDILIZIE ANNESSE

al

PIANO DI RICOSTRUZIONE

---:---:---

13,

u-

21

e

a

6.

ri

a

-

vo;

iano

B

ità

APPENDICE

Norme edilizie relative alla esecuzione del Piano di Ricostruzione

Limiti di applicabilità delle norme

Art. 1 - Le presenti norme si applicano per l'attuazione del piano di ricostruzione della Città di Frosinone redatto in conformità del D.L.L. 1/3/1945 n. 154.

Le dette norme sono in estensione a quelle stabilite dal Regolamento Edilizio Comunale deliberato con atto n. 34 del 27.3.1943, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n.753 Dir.25 del 9 luglio 1943, reg.to alla Corte dei Conti il 22.11.1943 al registro n.21 foglio n.331.

Altezza degli edifici

Art.2 - Centro urbano -

Tutti gli edifici tanto di nuova costruzione che di ricostruzione che sorgono nelle zone previste dal piano di ricostruzione entro il perimetro del centro urbano non potranno superare l'altezza di m.12 se si affacciano su strade la cui larghezza non ecceda i m.6.

Sulle strade di larghezza maggiore l'altezza degli edifici sarà contenuta nel rapporto di 2 a 1.

Quanto le nuove costruzioni o le ricostruzioni sorgono tra i fabbricati esistenti l'altezza di esse verrà adeguatamente proporzionata tra questi.

Art. 3 - Zone esterne di ricostruzione -

(Soppresso dal D.M. 2288 del 13.9.1946)

Nelle zone fuori del perimetro urbano destinate alla edificazione sarà adottato il tipo di costruzione a carattere estensivo; case a due o tre piani, aventi al massimo quattro appartamenti a piano con adeguata zona di terreno in dotazione.

Lungo la direttrice principale tra lo Scalo e il Piazzale De Mattheis sono da lasciare zone marginali di verde della profondità di m.12.

Larghezza delle strade -

Art. 4 - Centro urbano -

(Soppresso dal D.M. 2288 del 13.9.1946)

Le nuove costruzioni o ricostruzioni che sono considerate

nel centro urbano devono arretrarsi col fronte sulle strade in modo che queste raggiungano, dove non l'anno, almeno la larghezza di m.6.

Le aree così rimaste libere saranno incorporate ed entreranno a far parte del Demanio stradale, con la osservanza delle norme di espropriazione di che al Decreto Legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945 n.154.

Art. 5 - Zone esterne di ricostruzione -

(Soppresso dal D.M. 2288 del 13.9.1946)

Nel quartiere residenziale di ricostruzione la larghezza delle direttrici principali è di m.12 (dodici), quelle delle strade di collegamento secondarie è di m.8.

Lungo la direttrice principale tra lo Scalo e il Piazzale De Mattheis (Provinciale Marittima) devono essere lasciate zone marginali di verde della profondità di m.10.

Sistemi costruttivi -

Art. 6 - Centro Urbano -

Tutti gli edifici che si ricostruiscono nel centro urbano e presentano uno o due piani al disotto del livello stradale adibiti ad abitazioni civili debbono avere verso il terrapieno vani o intercapedini che servono a staccare gli altri vani dello stesso piano dal contatto diretto al muro prospiciente la strada.

Detti vani o corridoi, da adibirsi unicamente ad ambienti di servizio, debbono avere garantita sufficiente ventilazione tra la strada soprastante e la zona posteriore al fabbricato. Sono assolutamente vietati i corpi di fabbrica, cortili interni e chiostrine di luce.

Art. 7 - Zone esterne di ricostruzione -

(Soppresso dal D.M. 2288 del 13.9.1946)

Nelle zone esterne di ricostruzione, in particolare nel nuovo quartiere residenziale, il sistema costruttivo delle nuove case è a carattere espansivo. Si prescrive l'adozione di tipi lineari di case isolate a tre piani o a schiena a due piani.

Ogni fabbricato sia esso isolato o sia considerato come elemento unitario di casa a schiera deve avere la dotazione

media di 1000 mq. di terreno, di cui 200 sono da assegnare per
l'area coperta.

Frosinone, li 26 ottobre 1945

23-10-50



Per Copia Conforme
L'INGEGNERE CAPO
(Emilia)